



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Massimo Urbano	Presidente rel. ed est.
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice

all'esito della riserva assunta all'udienza del 17.12.2025

sentite le parti comparse

sentito il giudice relatore

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento avente ad oggetto la richiesta di omologazione del concordato preventivo in continuità presentata da:

_____, con sede legale in _____ alla _____, p. iva e c.f. _____,
in persona dal legale rappresentante p.t. _____ (n. il _____ a _____

_____, c.f. _____), rappresentata e difesa, congiuntamente e
disgiuntamente, dagli avvocati _____ (nato a _____, c.f. _____

_____ e _____ (nato a _____, c.f. _____

_____), giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato ex art. 83, III
comma, c.p.c., da intendersi in calce al presente atto anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M.
Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013, elettivamente
domiciliata, presso il loro studio in _____

ricorrente

con l'intervento de



Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Caserta

creditore opponente

PREMESSA

Con ricorso presentato in data 30 novembre 2023 la ricorrente ha depositato domanda prenotativa di concordato preventivo ex art. 44 comma 1 CCII al fine di ottenere la fissazione del termine per il deposito del piano di concordato preventivo, della proposta e della documentazione ai sensi degli artt. 39, 87 e s.s. CCII.

Il Tribunale, con decreto del 7 dicembre 2023, depositato in Cancelleria in data 12.12.2023, assegnava il termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo o, in alternativa, una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti. Nel medesimo provvedimento, ordinava al debitore il versamento di un importo di € 50.000,00 a titolo di spese della procedura, nominava Commissario Giudiziale il prof. dott. Francesco Capalbo, e disponeva una serie di obblighi informativi che la ricorrente avrebbe dovuto adempiere con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale sino alla scadenza del termine fissato.

Il Tribunale provvedeva, quindi, sulla richiesta di misure protettive concedendole, prima fino al 30.12.2023, poi fino al 23.2.2024 e, infine, fino all'11.4.2024. Successivamente, con decreto in data 2/3.7.2024, prorogava anche il termine per il deposito del piano e della proposta di ulteriori sessanta giorni.

Con decreto del 2.7.2025, dichiarava l'apertura della procedura di concordato preventivo, fissando come termine per la votazione il periodo temporale dal 20 al 30 settembre 2025 e chiedendo che entro il termine di apertura del voto la ricorrente depositasse una polizza fideiussoria a copertura delle perdite maturate al 31.12.2024 e quelle successive al 30.6.2025.

Il Commissario Giudiziale, in data 1.8.2025, provvedeva al deposito della relazione ex art. 105 CCII;

Nella relazione presentata ai sensi dell'art. 105, il Commissario giudiziale ha evidenziato che:



- la società non si era mai dotata di un organo di controllo e/o di revisione, sebbene avesse superato i limiti fissati dall'articolo 2477 comma 3 lett. c);

- già in data 09/04/2024, aveva espresso alla ricorrente la necessità di apportare integrazioni alla documentazione depositata, segnalando rilievi in ordine ai seguenti elementi: (i) relazione della professionista indipendente ex. art. 87 comma 3, 84 comma 5 e 88 comma 1 CCII; (ii) piano di concordato ex. art. 87 comma 1 CCII; (iii) formazione delle classi ex. art. 84 CCII; (iv) documentazione ex. art. 39 commi 1 e 2 CCII; (v) requisiti formali della domanda di accesso;

- anche in data 11/06/2024, aveva ribadito la necessità di apportare integrazioni alla documentazione depositata, segnalando rilievi in ordine ai seguenti elementi: (i) la necessità di un documento unitario; (ii) il tema delle garanzie rilasciate alle banche creditrici dai soci e dal ; (iii) la quantificazione della proposta concordataria e della esistenza del trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale; (iv) la quantificazione delle azioni risarcitorie; (v) alcuni temi specifici della relazione della professionista indipendente; (vi) la quantificazione e della copertura delle spese prededucibili; (vii) la quantificazione del passivo concordatario; (viii) i mancati riscontri ai rilievi formulati in relazione agli obblighi informativi; (ix) la necessità di integrazioni documentali;

- quanto all'adempimento degli obblighi informativi periodici, era più volte intervenuto per sollecitare il rispetto dei termini e l'integrazione del contenuto.

Sul rilievo del Commissario giudiziale di una presenza di numerose operazioni di acquisto in contanti di "allestimenti" e "arredamento" tra il 2019 ed il 2022 non giustificati da documentazione idonea a dimostrarne l'effettività e l'inerenza con conseguente "credito di natura restitutoria della verso gli amministratori" per complessivi euro 816.159, e successivamente all'intervento del Tribunale, la proponente depositava una nuova versione del piano ex. art. 87 CCII e della Relazione della Professionista Indipendente.

Anche in questo caso il C.G., ribadendo che la capacità di soddisfare i creditori nel modo proposto dal debitore poggiasse, in larghissima misura, sul ricavato atteso dalla vendita di due immobili di proprietà del socio l che, nel piano, veniva quantificato in 3.144.759 euro (prima dei costi di vendita), e in misura residuale dai flussi attesi dalla continuità, rilevava che lo stesso socio, proprietario dell'immobile che veniva offerto in sede



concordataria, aveva garantito l'intero debito bancario della [pari a euro 1.952.000 oltre interessi maturandi ai sensi dell'articolo 154 CCII]. Evidenziava, quindi che, in ragione della misura dell'offerta effettuata alle banche in sede di proposta concordataria per la soddisfazione del credito non coperto dalla garanzia , potesse esistere un profilo di potenziale violazione della garanzia patrimoniale dei creditori personali del socio, con possibili conseguenze sulla fattibilità del concordato, con necessità di chiarire se, nel caso di specie, esistesse solidarietà tra i garanti non essendo il tema trattato né nel piano né nella Relazione della professionista indipendente. Analoga situazione veniva segnalata in relazione all'impegno assunto dalla . per l'apporto dell'immobile nell'ipotesi di mancato realizzo dei flussi di continuità, atteso che anch'essa risultava garante di una porzione rilevante del debito bancario della]

In data 14/05/2025, la proponente trasmetteva al Commissario giudiziale: (i) una nuova versione del piano di concordato ex art. 87 CCII; (ii) una versione aggiornata della Relazione della Professionista Indipendente ex artt. 87 comma 3, 84 comma 5 e 88 comma 1 CCII; (iii) "Bilancio Schema XBRL" al 31/12/2024.

Anche in questo caso il C.G. richiamava l'attenzione del Tribunale sui rischi in ordine alle garanzie offerte dal personalmente, e dalla per il debito bancario della

A fronte delle dette ulteriori osservazioni, la difesa della proponente depositava atto pubblico del 30.10.2024 con cui il , costituiva ex art. 2645-ter c.c. sugli immobili riportati alla p.lla 166 sub 1, 4 e 5 un vincolo di destinazione in favore della

... al fine di agevolare il buon esito della procedura di concordato pendente presso il Tribunale di S.M. Capua Vetere, sostenendo, con la sua trascrizione immediata, la sua opponibilità ai terzi creditori.

Quanto alle perdite maturate nell'esercizio 2024, in data 28/05/2025, depositava una nuova versione dell'impegno a firma dell'Amministratore della . in cui quest'ultimo, nel prendere atto della perdita al 31/12/2024 emersa dai conti della l. , **"si impegna ad effettuare, nei termini che saranno indicati dal Tribunale, un versamento di pari importo sui conti della a copertura di tale perdita senza diritto di regresso o restituzione alcuna"**. L'amministratore della . ha altresì ribadito **"l'impegno**



a coprire, con pari modalità, le perdite eventualmente a maturarsi dall' 1.1.2025 fino alla data della sentenza".

Con decreto reso in data 02/07/2025, e comunicato in data 07/07/2025, nel condividere il parere del Commissario in ordine alle dichiarazioni di impegno della , il Tribunale disponeva, tra le altre cose, l'obbligo per la -- di depositare una polizza fideiussoria entro il termine di inizio delle operazioni di voto, a garanzia della copertura delle perdite sino ad allora maturate.

Si procedeva quindi alle operazioni di voto.

Spirato il termine per esprimere il voto, il Commissario depositava la relazione ex art. 110 CCII.

Da quest' ultimo documento è emerso che delle 9 classi previste dal piano, solo 7 erano state ammesse al voto, perché era stata esclusa la classe 2 "artigiani" e la classe 7 "crediti finanziari non garantiti" ai sensi dell'art. 109 co. 5 CCII., e che delle 7 classi votanti, soltanto 3 avevano raggiunto la maggioranza e, precisamente: la classe 1 "dipendenti", la classe 3 "enti previdenziali" e la classe 6 (banche) "crediti finanziari garantiti".

La ricorrente, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, ha quindi richiesto al Tribunale l'omologa del concordato ritenendo ricorrenti nel caso di specie i requisiti ex art. 112 co. 2 CCII.

Il Tribunale, riservata ad un momento successivo ogni valutazione in ordine alla effettiva opponibilità della trascrizione del vincolo di destinazione sui beni personali del ... e sui doveri di lealtà richiesti al proponente, sollevava qualche dubbio anche sull'attendibilità dei flussi attesi dalla continuazione dell'attività in quanto essa si fondava essenzialmente sulla capacità di realizzare ricavi tali da generare un flusso di cassa che non solo fosse in grado di coprire i costi sostenuti nell'arco di piano (2024-2028) ma anche di produrre un margine di almeno 500.000 euro da destinare alla copertura del debito pregresso, ovvero dei costi del passato, capacità confermata dalla Professionista indipendente che ha ritenuto che "l'analisi dei flussi di cassa redatti dalla Società rendesse evidenza della sostenibilità del rimborso del debito concordatario".

Il Tribunale evidenziava come la avesse consegnato al Commissario un prospetto di bilancio contabile al 31.12.2024 da cui emergeva, invece, una perdita, prima degli



ammortamenti, pari a euro 302.706, con una differenza negativa di circa 110.000 euro rispetto al piano, senza che, **per quanto richiesta**, fosse stata consegnata una nota informativa sugli scostamenti rispetto ai risultati attesi nel piano e sull'avanzamento nell'attuazione della strategia di risanamento che consentisse di conoscere le ragioni di un tale risultato negativo. Rilevava anche che, successivamente, la [redacted] aveva consegnato al Commissario un prospetto contabile per il primo semestre 2025 che evidenziava una perdita, prima degli ammortamenti, pari a euro 138.203,49, allegando però l'impegno della [redacted] a coprire integralmente la perdita interinale (con apposita fideiussione) mettendo a disposizione della procedura un immobile da destinare alla vendita, al fine di coprire l'eventuale incapacità dei flussi futuri di generare il citato apporto di 500.000 euro, condizionato all'omologa.

Con provvedimento del 31.10.2025 il Tribunale, nel fissare l'udienza ex art. 48 CCII, disponeva:

- i- che la società ottemperasse agli obblighi informativi richiesti dal Commissario producendo una situazione contabile asseverata aggiornata alla data di comunicazione del provvedimento;
- ii- che la [redacted] provvedesse ad integrare la polizza depositata in modo da coprire le perdite maturate all'attualità;
- iii- che venissero depositati i contratti di finanziamento bancario della [redacted] completi delle garanzie fideiussorie concesse sia da [redacted] che dagli altri soci e, in particolare, dalla [redacted];
- iv- che il professionista attestatore confermasse o modificasse le proprie valutazioni alla luce dell'andamento della gestione degli anni 2024 e 2025, specificando, anche alla luce dei risultati negativi riportati superiori a quelli previsti nel piano, il perché la situazione economica dal 2027 in poi avrebbe dovuto subire un'inversione di tendenza, virando verso una marginalità sufficiente a garantire i flussi economici necessari al rispetto del piano.

Chiedeva, infine, al Commissario Giudiziale di valutare le condizioni per il verificarsi del prospettato *cram down* fiscale alla luce della documentazione integrativa richiesta dal Tribunale e della possibile inopponibilità ai creditori bancari della trascrizione del



vincolo di destinazione su beni costituenti la garanzia patrimoniale del fideiussore conferente la finanza esterna.

In data 6.12.2025, il Commissario ha depositato una relazione finale rimettendo al Tribunale ogni valutazione di quanto in essa riportato in termini di incidenza sulle condizioni per far luogo alla richiesta omologa.

Nelle more ha proposto formale opposizione l'Agenzia delle Entrate, DP di Caserta, già interlocutrice della procedura in fase preliminare, deducendo:

- I. "L'inammissibilità della proposta di concordato per inattendibilità del Piano e dell'attestazione ex art. 87 C.C.I.I. - Vizio della procedura per invalida rappresentazione al Tribunale e invalida espressione di voto del ceto creditorio - Sussistenza dei presupposti per la revoca dell'apertura della procedura di concordato.";
- II. "La violazione artt. 84, comma 1, e 88, comma 4, CCII. Assenza dei presupposti per l'omologa del concordato: sconvenienza del concordato rispetto alla liquidazione giudiziale e non fattibilità del piano".

Tanto premesso,

OSSERVA

Ritiene il Tribunale che la proposta di concordato in continuità non possa essere accolta e che quindi il relativo piano non possa essere omologato.

Il Collegio fonda questo suo convincimento su diversi profili: sia di legittimità, ma anche di merito che si andranno ad affrontare seguendo l'ordine di verifica dettato dall'articolo 112 CCII per quanto di rilevanza ai fini della decisione finale.

a) La regolarità della procedura.

Va in primo luogo affrontato il tema della valutazione del comportamento tenuto dal debitore nell'ambito della procedura: se, cioè, lo stesso si sia scrupolosamente attenuto a quei canoni comportamentali che costituiscono il presupposto indefettibile di ogni procedura prevista dal Codice della crisi di impresa.

L'art. 4, comma 2, CCII, da intendersi indubitabilmente come norma di carattere generale e principio informatore del codice nella sua interezza, impone, infatti, al



I doveri di informazione postulano chiarezza sulla situazione patrimoniale, disponibilità di documentazione aggiornata, segnalazione di ogni operazione che possa influire sulla consistenza patrimoniale presente e futura, nonché aggiornamenti tempestivi.

Non può, infatti, non rilevarsi come già nella prospettazione dell'attivo concordatario la società avesse ommesso di specificare che vi erano state numerose operazioni di acquisto in contanti per complessivi euro 816.159 di "allestimenti" e "arredamento" tra il 2019 ed il 2022. Tali "allestimenti" e "arredamenti" erano stati iscritti tra le immobilizzazioni ma poi erano stati svalutati in sede di piano. Si trattava, infatti, di spese non supportate documentalmente (peraltro, sostenute anche in pieno periodo di lock down per l'emergenza Covid, situazione in cui è difficile pensare ad un riammodernamento dell'allestimento) che potevano sottendere a possibili distrazioni.

Firmato Da: MASSIMO URBANO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 170318a/16e51432a2a1ad68113e1271



il pagamento rinunciando espressamente ad ogni diritto di regresso nei confronti della

Il Commissario ha ricevuto esclusivamente una dichiarazione a mezzo pec in cui l'advisor legale e l'advisor finanziario hanno affermato di **“non vantare crediti professionali nei confronti della procedura”**.

Al di là della dichiarazione non proprio univoca dei professionisti, era dovere della proponente cliente dare la prova certa della gratuità della prestazione professionale concordata con i due professionisti visto che essa non si presume, diversamente dall'onerosità, oppure del pagamento anticipato delle loro competenze non avendoli inseriti tra i costi della procedura, come normalmente avviene in questi casi. Dovere cui si è sottratta rimettendo ai professionisti la relativa incompleta dichiarazione.

A questo si aggiungano alcune considerazioni anche sulla attestazione del professionista indipendente.

Senza voler tornare su questioni già affrontate dal Tribunale, anche se in diversa composizione, e rinviando ad un momento successivo le considerazioni sulla fattibilità del piano, non può non rilevarsi come in sede di esame della documentazione necessaria per la relazione di attestazione, in particolare della situazione economico patrimoniale, lo stato analitico delle attività e passività, una ispezione dei luoghi, sia pure sommaria, ed un riscontro documentale delle singole voci di attivo (in particolare le immobilizzazioni immateriali rappresentate dall'arredamento acquistato per contanti), l'anomalia evidenziata dal Commissario all'atto del suo primo accesso alla documentazione, non sia stata minimamente rilevata dal professionista attestatore. Eppure, a pagina 17 della relazione si legge che per ogni posta dell'attivo e del passivo è stata indicata nel dettaglio la documentazione utilizzata a supporto della relazione. Più in particolare, nella successiva pagina 18, si legge che per l'attivo patrimoniale le procedure di verifica hanno riguardato l'adeguatezza della documentazione di supporto, e la corretta rappresentazione contabile e la corretta valorizzazione e realizzabilità, tra gli altri, del magazzino merci. E nella pagina 27 veniva analiticamente affrontato il capitolo delle immobilizzazioni materiali, tra le quali rientravano, per l'appunto, gli arredamenti rispetto ai quali condivideva la stima di realizzo per € 100.000.



Qualche dubbio di piena collaborazione sorge anche con riguardo alla attestazione di attendibilità dei flussi attesi dalla continuazione dell'attività e dei ricavi della dismissione del magazzino.

La prima si fonda essenzialmente sulla capacità della gestione aziendale di realizzare ricavi tali da generare un flusso di cassa che non solo sia in grado di coprire i costi sostenuti nell'arco di piano (2024-2028), ma anche di produrre un margine di almeno 500.000 euro da destinare alla copertura del debito pregresso, ovvero dei costi del passato. Il Professionista indipendente aveva dichiarato di aver esaminato le previsioni di ricavi e costi accolti nel piano ed ha precisato che "i dati per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 sono piuttosto prudenziali (lasciando intendere che avrebbero potuto esserci risultati addirittura più incoraggianti)" concludendo che "l'analisi dei flussi di cassa redatti dalla Società rende evidenza della sostenibilità del rimborso del debito concordatario", attestando che "il piano concordatario è atto ad impedire o a superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale". Tuttavia, l'andamento economico della Nida, nella fase successiva al deposito del ricorso, ha evidenziato una perdita ante ammortamenti complessivamente pari ad € 439.898,07, di cui € 302.706,17 maturata nell'esercizio 2024, ed € 137.191,90 maturata fino al 31/10/2025.

Il Tribunale, a fronte dei detti risultati di esercizio, ha chiesto al professionista di spiegare il perché delle perdite ben superiori a quelle previste nel piano e chiarire le motivazioni per cui la gestione aziendale, anche alla luce delle sopravvenienze negative accertate, avrebbe dovuto subire un'inversione di tendenza a partire dal 2027. Il professionista ha ritenuto di confermare il proprio giudizio di attestazione sull'attitudine della società alla creazione di flussi positivi a partire dall'anno 2026, giacché le strategie indicate nel piano "prevedono una serie di interventi atti ad incidere sia sulla struttura dei ricavi (riduzione dei canali di vendita on line a bassissimo margine, concentrazione delle vendite on line sul canale di vendita diretto, formazione di personale dedicato alle vendite on line) sia sulla struttura dei costi (chiusura di n. 3 piattaforme commerciali, gestione del magazzino più efficiente e razionale con una progressiva riduzione delle scorte, concentrazione delle vendite uomo su un solo negozio, abbandono di parte



dell'immobile destinato alle vendite donna)." Non si capisce, però, perché queste strategie nei due anni dal ricorso al Tribunale non siano state minimamente attuate (e se lo sono state, come invece si ritiene sia, almeno in parte, avvenuto, i risultati sono tutt'altro che confortanti), e perché, spostandosi inevitabilmente in avanti di due anni il momento anche solo del pareggio, il professionista, all'esito della richiesta del Tribunale, abbia ritenuto, comunque, di confermare l'attendibilità a prescindere da un business plan aggiornato che tenesse nel debito conto l'andamento degli ultimi due anni rispetto al programmato, mantenendo ferma la marginalità negli anni.

È stato, inoltre, ritenuto corretto, quanto ai ricavi attesi dalla dismissione delle rimanenze (in parte risalenti a diversi decenni prima), una perdita sul valore del 10% laddove si tratta di beni che, notoriamente, si vendono a peso e certamente non con uno sconto del solo 10% sul valore di costo.

Infine, va stigmatizzato anche l'atteggiamento della ..., quotista della ricorrente ed altra azienda di famiglia, laddove, attraverso il suo amministratore, ha prima dichiarato il proprio impegno ad effettuare, "nei termini che saranno indicati dal Tribunale", un versamento di importo pari alle perdite sui conti della ... a copertura delle stesse, senza diritto di regresso o restituzione alcuna, ribadendo l'impegno a coprire, con pari modalità, le perdite eventualmente a maturarsi dall'1.1.2025 fino alla data della sentenza, e poi ha depositato, sia pure su disposizione del Tribunale, una polizza insufficiente a coprire l'intero importo delle perdite rinviando ad un momento successivo all'omologa una integrazione al rialzo della stessa.

Tutte queste considerazioni costituiscono a giudizio del Tribunale un vulnus sulla regolarità della procedura, incidendo sulla veridicità di alcuni dati, la piena trasparenza nei rapporti, la pronta assunzione di iniziative per il superamento delle criticità individuate nel corso della procedura o, comunque, sopravvenute nel corso della stessa.

b) L'esito della votazione.

La proposta concordataria prevede il soddisfacimento dei creditori "in denaro", in un periodo temporale che va da 180 giorni a 4 anni dall'omologa. Il piano accoglie due accontamenti per "Fondi rischi concordatari": un fondo rischi "..." di € 1.357.874,50, pari alla quota dei debiti verso banche, assistiti dalla garanzia del Mediocredito centrale;



ed un fondo rischi per “eventuali contenziosi con i lavoratori” di € 30.000. Il piano prevede che, in assenza di avveramento delle condizioni, i fondi accantonati siano rilasciati entro 4 anni dall’omologazione e che le risorse siano distribuite ai creditori non soddisfatti integralmente, lasciando al creditore “Erario degradato” un punto percentuale maggiore.

In particolare, la ¹ propone una soddisfazione non integrale dei seguenti crediti privilegiati: a) Crediti tributari per IVA (G 19.1) per un valore nominale di € 1.484.211,02; b) Crediti degli enti locali (G 20.1) per un valore nominale di € 16.547,61, e prevede che i crediti erariali degradati siano soddisfatti nella medesima tempistica dei crediti chirografari per natura, ma in misura maggiore, in quanto ottengono un punto percentuale in più.

La proposta concordataria è sostanzialmente in linea con le regole che disciplinano la formazione delle classi, in quanto prevede la suddivisione dei creditori in classi (art. 85 comma 3 CCII) e l’istituzione di classi separate per le seguenti categorie di creditori:

- a) i creditori titolari di crediti tributari e previdenziali dei quali non è previsto l’integrale pagamento (Classe n. 4) (art. 85 comma 2 CCII);
- b) i creditori titolari di garanzie prestate da terzi (Classe n. 6) (art. 85 comma 2 CCII);
- c) i creditori proponenti il concordato e le parti ad essi correlate (Classe n. 10) (art. 85 comma 2 CCII);
- d) i creditori titolari di crediti muniti del privilegio ex art. 2751-bis n. 1 non soddisfatti integralmente, in denaro ed entro 30 giorni dall’omologa (Classe n. 1) (art. 85 comma 3 CCII);
- e) i creditori titolari di crediti muniti di privilegio (diversi da art. 2751-bis n. 1) non soddisfatti integralmente, in denaro ed entro 180 giorni dall’omologa (Classe n. 3, Classe n. 4, Classe n. 5) (art. 85 comma 3 CCII);
- f) le imprese minori ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. d) CCII (Classe n. 9) (art. 85 comma 3 CCII).

La proposta concordataria prevede un trattamento analogo dei creditori presenti all’interno della medesima classe sia in termini di percentuale offerta che di tempistica



di pagamento, con una particolarità: la ricorrente ha collocato i creditori titolari del credito da Rivalsa Iva ex. art. 2758 comma 2 cc nelle classi "8 - Crediti chirografari" e "9 - Imprese minori", in uno ai creditori chirografari per natura.

Più in particolare, la classe "8 - Crediti chirografari" accoglie:

- i. n. 45 creditori chirografari per natura;
- ii. n. 57 creditori che, in relazione a quota parte del proprio credito, sono muniti di privilegio ex. art. 2758 comma 2 cc;

la classe "9 - Imprese minori" accoglie:

- i. n. 2 creditori chirografari per natura;
- ii. n. 1 creditore che, in relazione a quota parte del proprio credito, è munito di privilegio ex. art. 2758 comma 2 cc.

La proposta concordataria della ricorrente prevede:

a) per i creditori chirografari per natura (sub i), una soddisfazione in misura pari al 14% del proprio credito negli ultimi due anni di piano;

b) per i creditori che vantano parzialmente un privilegio ex. art. 2758 comma 2 cc (sub. ii):

- a. quanto alla quota chirografaria del credito, un trattamento analogo a quello dei chirografari per natura;
- b. quanto alla quota privilegiata del credito, un pagamento integrale nell'anno successivo all'omologa, con riconoscimento degli interessi legali di dilazione.

La proposta concordataria della ricorrente non ha ottenuto il voto favorevole di tutte le classi.

Occorre, quindi, preliminarmente all'esame della domanda di ristrutturazione trasversale avanzata dalla proponente, valutare ai sensi della lettera g) dell'articolo 112, la fattibilità del piano nel senso di non manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati, rappresentando anche questa condizione un momento di criticità in vista della omologazione.

c) La fattibilità del piano



Le fonti finanziarie a supporto della procedura concordataria sono complessivamente pari ad euro 3.337.364 e provengono da:

- i. flussi attesi dal realizzo dell'immobile di proprietà del (sub. 1 e 5), per € 1.612.289;
- ii. flussi attesi dal realizzo dell'immobile di proprietà del (sub. 4), per € 1.175.076;
- iii. flussi attesi dalla continuazione dell'attività aziendale, per € 500.000;
- iv. disponibilità liquide già in possesso della Nida, per € 50.000.

L'idoneità del piano a garantire la soddisfazione dei creditori deve essere valutata in relazione a tre profili: 1) veridicità dei dati aziendali; 2) attendibilità degli apporti in natura del 3) attendibilità dei flussi attesi dalla continuazione dell'attività.

1) La veridicità dei dati aziendali è stata oggetto di verifica da parte della professionista indipendente. Nella propria relazione, la Professionista indipendente ha precisato che "in base alle verifiche, estese non solo agli elementi attivi del piano concordatario, ma anche al riesame del passivo attraverso il controllo incrociato delle esposizioni debitorie, e tenuto conto dei rilievi non materiali e delle considerazioni infra svolte, la situazione patrimoniale presentata ed esaminata è ritenuta affidabile".

Ferme le considerazioni prima svolte in tema di regolarità della procedura, l'analisi del Professionista indipendente è stata ritenuta dal CG esente da evidenti vizi logici e coerente con le conclusioni formulate, escludendo l'Ausiliario la sussistenza di elementi che possano condurre a ritenere complessivamente inattendibile il giudizio positivo sulla veridicità dei dati aziendali ai fini della fattibilità del concordato.

b) L'attendibilità degli apporti in natura del socio ed Amministratore

o si fonda essenzialmente su due elementi: (i) la misura del valore netto incassabile dalla vendita dei cespiti immobiliari di sua proprietà; (ii) l'assenza di eventi pregiudizievoli tali da impedire la liquidazione dei suddetti assets immobiliari. La ricorrente ha allineato il valore dei flussi attesi dalla vendita degli immobili alle risultanze della stima compiuta dal CTU nominato dal Tribunale, Ing. Fiorillo, ovvero



euro 2.787.364,39, prevedendo come data di realizzo quella di due anni successivi all'omologa.

È opportuno evidenziare, in questa sede, che i crediti delle banche nei confronti della società sono interamente garantiti con fideiussioni personali anche del Sig.

-, per cui il rischio di azioni esecutive che possano riguardare i due immobili offerti all'attivo concordatario va comunque considerato. La ricorrente ha pensato di escludere il citato rischio attraverso la trascrizione sugli immobili della costituzione di un vincolo di destinazione a favore della procedura ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. con atto per Notaio Paolo Provitera (Rep. n. 51359 e Racc. n. 23919). Al riguardo, il Tribunale, già con il decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sull'omologa, si era riservato una valutazione in termini di reale ed effettiva opponibilità del detto vincolo ai creditori garantiti che occorre in questa sede sciogliere.

L'articolo richiamato recita in rubrica "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche" e così dispone:

"Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo".

Si tratta, a ben vedere, di una deroga al principio generale di cui all'art. 2740 c.c. a mente del quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri, per cui il vantaggio della limitazione della responsabilità patrimoniale attribuito al conferente dalla disposizione in parola non può che essere interpretato restrittivamente e, quindi, ritenuto applicabile esclusivamente per le finalità per le quali è stato previsto. Vale a dire: **la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili**



a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma.

Orbene, un vincolo di destinazione per il buon esito di una procedura di risoluzione della crisi finanziaria di una impresa commerciale non appare rientrare tra i citati interessi meritevoli di tutela. Non può, sicuramente, farsi rientrare, in tutta evidenza, né in una forma di tutela per soggetti disabili, né in favore di pubbliche amministrazioni; né rientra in un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico, essendo la finalità principale della apposizione del vincolo, in prospettiva, quello egoistico della continuazione di un'attività imprenditoriale in presenza di una situazione di grave sofferenza finanziaria, peraltro, maturata anche attraverso un lungo e sistematico mancato versamento dell'IVA.

Il fatto, poi, che tra i creditori concorrano l'Erario o altre pubbliche amministrazioni non ne cambia l'efficacia. Invero, al di là della circostanza che si tratterebbe, per l'appunto, di un concorso tra creditori pubblici e privati, per cui avrebbe finalità mista e non esclusiva, resta la considerazione che i creditori insoddisfatti potrebbero comunque tutelare le proprie ragioni attraverso gli ordinari mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale e, *in primis*, attraverso lo strumento dell'azione revocatoria.

Da qui l'inopponibilità, a parere del Tribunale, del predetto vincolo di destinazione ai creditori insoddisfatti e conseguente possibile sottrazione degli immobili o del ricavato della loro vendita dall'attivo concordatario, con inevitabile rischio di compromissione del raggiungimento del relativo programma.

Quanto, poi, all'attendibilità dei flussi attesi dalla continuazione dell'attività, essa si fonda essenzialmente sulla capacità della gestione aziendale di realizzare ricavi tali da generare un flusso di cassa che non solo sia in grado di coprire i costi sostenuti nell'arco di piano (2024-2028), ma anche di produrre un margine di almeno 500.000 euro da destinare alla copertura del debito pregresso, ovvero dei costi del passato. La . . . ha posto direttamente a servizio della proposta di concordato della . . . un immobile del valore di circa € 260.000 a garanzia dei flussi di continuità, e risorse finanziarie proprie a copertura delle perdite interinali. Il tutto, per un valore complessivo di circa euro 700.000.



Come si è visto in precedenza, l'andamento economico della società, nella fase successiva al deposito del ricorso, ha evidenziato una perdita ante ammortamenti complessivamente pari ad € 439.898,07, di cui € 302.706,17 maturata nell'esercizio 2024, ed € 137.191,90 maturata fino al 31/10/2025. In più, il fatturato al 31.10.2025 era inferiore del 50% a quello previsionale ed è molto probabile che a consuntivo finale, con soli due mesi a disposizione e nonostante vi sia ricompreso quello di dicembre, con il periodo natalizio, non abbia raggiunto l'obiettivo programmato. Ed è la stessa ricorrente ad affermare nella proposta che "il piano tiene per tutto l'arco della sua durata fino a quando il fatturato non scenda al di sotto del 2,4% rispetto a quanto indicato nel piano stesso, ovvero fino a quando si realizzerà un fatturato almeno pari al 97,6% circa di quello previsto".

Il professionista attestatore, più volte compulsato dal Commissario, ha sostenuto che "(...) le strategie, così come espone, appaiono prima facie idonee a consentire il risanamento aziendale, in quanto intervengono a superare le principali criticità manifestatesi nella trascorsa gestione aziendale, e che hanno condotto all'odierno stato di crisi" specificando che la società, a fronte della perdita di 17 accordi di fornitura per un valore di acquisto di € 896.263, aveva definito 62 nuovi accordi di fornitura con brand di livello medio alto con un valore di acquisto di € 447.103. Nella comfort letter richiesta da ultimo al professionista indipendente, questo ha affermato che l'azienda avrebbe incontrato difficoltà iniziali all'atto del riposizionamento in una fascia di mercato differente, salvo poi stabilizzare le vendite già nel corso dell'anno 2025, con una conseguente riduzione della perdita d'esercizio rispetto all'anno 2024, giustificando il mancato raggiungimento dei risultati da programma con il fatto che la società non avrebbe ancora attuato tutte le azioni previste dalla strategia di risanamento, in attesa dell'omologazione, e ritiene quindi che l'effetto derivante dalla concretizzazione delle attività previste dalla strategia di risanamento potrà invertire il trend negativo.

Tuttavia, non si può non rilevare come il professionista prima giustifichi le perdite 2024 e 2025 con il progressivo cambio di strategia aziendale, con il cambio di target dei brand e l'ottimizzazione dei siti, e dall'altro, nello spiegare il perché il trend nel 2027 avrebbe dovuto subire una inversione di tendenza volgendo verso gli obiettivi positivi previsti nel piano, lo collega all'implementazione della stessa strategia a concordato omologato,



come se dovessero essere attuate nuove e diverse azioni di cui però non viene specificata la natura.

Alla luce delle precedenti considerazioni, non ritiene il Tribunale che le contromisure proposte, anche al cospetto di una situazione finanziaria all'attualità sicuramente peggiorativa rispetto a quella preventivata, coprano efficacemente il rischio di flussi derivanti dalla continuità aziendale insufficienti a garantire il fabbisogno concordatario. Oltre alla insufficienza delle garanzie ad oggi offerte, rileva, infatti, anche il pregiudizio che eventuali azioni dei creditori garantiti personalmente dal socio potrebbero avere sui beni vincolati alla procedura.

In conclusione, può, dunque, dirsi che concorra più di un indizio sulla inidoneità del piano alla soddisfazione dei creditori.

d) La ristrutturazione aziendale.

La ricorrente, come anticipato, nel termine dei sette giorni dall'espressione del voto da parte dei creditori, ha richiesto al Tribunale di procedere, comunque, all'omologazione ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

Nel concordato in continuità aziendale, anche se una o più classi votano in senso contrario, il Tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, può comunque omologare il concordato, se ricorrono congiuntamente ulteriori e specifiche condizioni. In particolare, il comma 2 dell'art. 112 CCII richiede congiuntamente il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza



dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori: 1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito; 2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione."

Posto che il Commissario Giudiziale, di cui il Tribunale condivide pienamente le argomentazioni, ha concluso per la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere a) b) e c), qualche dubbio sussiste in ordine all'ultima condizione. In particolare, quella in cui all'ultima parte della citata lettera.

La lettera d) individua due condizioni alternative da rispettare ai fini della ristrutturazione trasversale:

- i. la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione;
- ii. la proposta è approvata da almeno una classe di creditori ai quali è offerto un importo non integrale del credito e che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Quanto alla condizione sub i., la stessa va esclusa in quanto, come già detto, la proposta concordataria non è stata approvata dalla maggioranza delle classi ammesse al voto. Quanto alla condizione sub ii., occorre verificare se la proposta sia stata approvata da almeno una classe di creditori che: (1) non ottenga un pagamento integrale del credito; (2) sarebbe soddisfatta in tutto o in parte se l'intero valore offerto ai creditori fosse distribuito secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione (APR).

Con riferimento alle 3 classi di creditori che hanno approvato la proposta concordataria, dal momento che i "Dipendenti" (Classe 1) e gli "Enti previdenziali" (Classe III) ottengono una soddisfazione integrale del proprio credito, l'unica classe che potrebbe essere determinante ai fini della ristrutturazione trasversale è la Classe n. VI "Creditori finanziari garantiti". È, pertanto, con riferimento a questa unica classe, che occorre verificare la soddisfazione almeno parziale in ipotesi di distribuzione dell'intero valore concordatario secondo la APR.



Si è già detto che i crediti bancari sono garantiti in parte dal Fondo ⁷ ed infatti la società ha correttamente appostato un fondo rischi ai sensi di quanto disposto dall'art. 87 comma 1 lett. p-bis) CCII.

Una escussione della garanzia da parte delle banche rappresenterebbe uno scenario del tutto diverso rispetto a quello nel quale si sono svolte le operazioni di voto.

Nel caso in cui le banche dovessero escutere la garanzia del Fondo MCC, si attiverebbe il Fondo rischi concordatario accantonato dalla società per poter soddisfare integralmente il credito di ⁷ munito di privilegio generale ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D. Lgs. 123/1998. In questo caso, se si procedesse alla distribuzione dell'intero valore concordatario secondo la regola dell'APR, i crediti delle banche accolti nella classe VI non otterrebbero alcuna soddisfazione nell'ambito della procedura concordataria.

Lo schema sarebbe quello sintetizzato nella tabella seguente:

Valore della proposta concordataria € 3.323.746,14

N.	Classe Denominazione Classe	Totale Credito comprensivo interessi	Distribuzione secondo APR	Valore residuo
N.A.	Fondo oneri procedura	231.740 €		3.092.006
1	Dipendenti	119.535 €	119.535 €	2.972.471
N.A.	Fondo rischi dipendenti	30.000 €		2.942.471
2	Artigiani	4.116 €	4.116 €	2.938.355
7	Creditori finanziari non garantiti	78.539 €	78.539 €	2.859.816
N.A.	Credito MCC	1.445.313 €		1.414.503



3	Enti Previdenziali	57.203 €	57.203 €	1.357.301
4	Debiti verso Erario	1.831.645 €	1.357.301 €	0 €
5	Debiti verso Enti Locali	16.702 €	0 €	0 €
6	Creditori finanziari garantiti	1.951.081 €	0 €	0 €
8	Chirografi	2.297.760 €	0 €	0 €
9	Imprese minori	21.810 €	0 €	0 €
10	Proponenti il concordato e parti correlate	47.000 €	0 €	0 €
TOTALE		6.425.391 €	3.323.746 €	
PASSIVO				

Nel caso in cui le banche non dovessero escutere la garanzia , le risorse accantonate nel fondo possono essere rilasciate a favore degli altri creditori e, procedendo secondo gli ordini delle cause legittime di prelazione, i crediti delle banche accolti nella classe VI otterrebbero una soddisfazione pari al 49% del valore nominale del credito.

Valore della proposta concordataria € 3.323.746,14

N.	Classe Denominazione Classe	Totale Credito comprensivo interessi	Distribuzione secondo APR	Valore residuo
N.A.	Fondo oneri procedura	231.740 €		3.092.006



1	Dipendenti	119.535 €	119.535 €	2.972.471
N.A.	Fondo rischi dipendenti	30.000 €		2.942.471
2	Artigiani	4.116 €	4.116 €	2.938.355
7	Creditori finanziari non garantiti	78.539 €	78.539 €	2.859.816
N.A.	Credito MCC	0 €		2.859.816
3	Enti Previdenziali	57.203 €	57.203 €	2.802.613
4	Debiti verso Erario	1.831.645 €	1.831.645 €	970.968 €
5	Debiti verso Enti Locali	16.702 €	16.702 €	954.266 €
6	Creditori finanziari garantiti	1.951.081 €	954.266 €	0 €
8	Chirografi	2.297.760 €	0 €	0 €
9	Imprese minori	21.810 €	0 €	0 €
10	Proponenti il concordato e parti correlate	47.000 €	0 €	0 €
TOTALE		6.425.391 €	3.323.746 €	
PASSIVO				

In sintesi, con riferimento alla classe 6 "Creditori finanziari garantiti", la condizione di cui all'art. 112 comma 2 lett. d) n. 2) sussisterebbe esclusivamente nello scenario in cui le banche creditrici non escutano la garanzia del l... che è quello in



cui si sono svolte le operazioni di voto ex. art. 107 CCII. Nello scenario di escussione della garanzia , tutte le banche accolte nella classe, ad eccezione di , otterrebbero una soddisfazione maggiore rispetto a quella proposta dalla ricorrente.

Posto che quest'ultimo scenario, per ovvie ragioni economiche, appare essere quello con maggiori probabilità di accadimento, persistendo un'incertezza sui possibili scenari futuri, rimessi alla scelta discrezionale dei creditori garantiti da , con ovvie ricadute anche in termini di regolarità del voto, secondo il Tribunale non è possibile procedere alla omologa forzata del concordato proposto dalla ricorrente.

Il rigetto della proposta di concordato esime il Tribunale dall'affrontare anche la questione dell'opposizione alla sua omologa presentata dall'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Caserta.

Le spese tra la proponente e l'Agenzia opponente possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Rigetta la domanda di omologa della proposta di concordato in continuità presentato da

Compensa interamente le spese tra la società proponente ed i terzi creditori intervenuti in opposizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 3.2.2026

Santa Maria Capua Vetere, data del deposito telematico

Il Presidente estensore

Massimo Urbano

